



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da Antonella Cicchetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sidoti, Sagrario Sàncnez Munoz, Giuseppe Lipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Salvatore in L'Aquila, corso Vittorio Emanuele, 139;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Commissione Giudicatrice del Concorso Ddg n. 85/18, Classi Ab24 e Ab25, Regione Abruzzo non costituiti in giudizio;

nei confronti

Mariangela Consorte, Carla D'Ippolito non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Graduatorie classi AB24 e AB25 del concorso indetto con DDG del Miur n. 85/18, limitatamente alla Regione Abruzzo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati a mezzo di notificazione per pubblici proclami;

Ritenuto che, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., è pertanto necessario disporre, la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, con le seguenti modalità:

a) l'avviso dovrà recare l'indicazione in particolare: - dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; del numero di registro generale del ricorso; del nome della ricorrente; del testo integrale del ricorso introduttivo;- dell'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; dell'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) il M.I.U.R. e l'USR Abruzzo dovrà inserire un avviso contenente l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, di cui dovranno essere riportati gli estremi;

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in L'Aquila il giorno 17 ottobre 2019.

Il Presidente
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO